



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAORO
PROVINCIA DI UDINE

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GENERI DI RISTORO
CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro
Tel. +39 0431/409114-174
Fax +39 0431/409203
e-mail: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it

SOMMARIO

PARTE GENERALE

- ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**
- ART. 2 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA**
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 5 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE**
- ART. 6 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI**
- ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E FATTURAZIONE DELLA FORNITURA**
- ART. 8 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE**
- ART. 9 – REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO**
- ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 11 – PENALITA'**
- ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- ART. 13 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DI GARA**
- ART. 14 – SUBCONCESSIONE**
- ART. 15 – TRACCIABILITA'**
- ART. 16 – FORO COMPETENTE**
- ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**
- ART. 18 – SPESE, IMPOSTE, TASSE**
- ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI**

PARTE SPECIALE

ART. 20 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 21 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI CONSUMO

ART. 22 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 23 – TEMPI DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE

ART. 24 – REPORTISTICA

ART. 25 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 26 – DOVERI DEL PERSONALE

ART. 27 – CLAUSOLE VESSATORIE

Timbro e firma del Legale rappresentante Impresa/Società

PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di generi di ristoro (snack dolci e salati, bevande calde e fredde) i quali dovranno essere collocati nei luoghi indicati al successivo art. 2.

ART. 2 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA

Nella tabella sotto indicata sono individuati i punti di ristoro e la tipologia di distributori che il Concessionario dovrà collocare. Il Comune potrà richiedere al Concessionario variazioni in aumento o in diminuzione dei punti di ristoro e del numero di distributori. L'installazione o disinstallazione dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

PUNTI DI RISTORO	INDIRIZZO	TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI			TIPOLOGIA DI UTENZA
		BEVANDE CALDE	SNACKS E BEVANDE FREDDE	GELATI (da aprile a ottobre)	
Sede Municipale	Viale Europa n. 26	1	1		Dipendenti + pubblico
Comando P.M.	Viale Europa n. 100	1	1		Dipendenti
Magazzino comunale	Via Mezzasacca n. 34/36	1	1		Dipendenti
Biblioteca	Via Treviso n. 2	1	1		Dipendenti + pubblico
Palestra comunale	Viale Europa n. 144	1	1		Utenti abituali circa 300/settimana + utenti in occasione di gare e/o manifestazioni 6.600/anno
Stadio comunale	Viale Europa n. 142	1	1		Utenti abituali circa 300/settimana + 4.000 utenti/anno in occasione di gare e/o manifestazioni
Hub Park	Viale Europa n. 100	1	1	1	Aperto al pubblico h/24, 7gg/settimana
		7	7	1	

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di concessione avrà durata di due anni, a partire dal 01/01/2019 al 31/12/2020, eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni a richiesta dell'Amministrazione. La concessione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende conclusa alla naturale scadenza.

E' facoltà dell'Ente richiedere al Concessionario una proroga tecnica della concessione, per un periodo non superiore a sei mesi, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo Concessionario del servizio.

Timbro e firma del Legale rappresentante Impresa/Società

In tale caso il Concessionario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

ART. 4 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Durante il periodo contrattuale l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale, diretta e indiretta, derivante dall'esecuzione del servizio. Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.

Il Concessionario è tenuto altresì al rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e ad ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 17 della stessa legge.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18. È fatto inoltre obbligo di ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura effettuata.

Il personale, che avrà accesso agli uffici del Comune, dovrà essere riconoscibile per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale. Le spese per gli abiti di servizio, le tessere, i distintivi e ogni altra cosa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico della ditta.

I dipendenti della ditta dovranno garantire assoluta riservatezza sui dati, fatti o circostanze, di cui verranno a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Lignano Sabbiadoro ogni variazione e/o trasformazione inerente la propria impresa.

Gli oneri della sicurezza per la concessione in oggetto sono stati stimati in euro 0,00 (zero).

ART. 5 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE

Il Concessionario si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del servizio e sarà l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, del personale, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate.

A tal fine, il concessionario deve stipulare presso primarie compagnie di assicurazione una idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per ogni sinistro, con un numero di sinistri illimitato, senza franchigia, che comprenda somministrazione di alimenti e bevande e danni arrecati da incendi, e rischi accessori, ai locali, strutture e beni dell'amministrazione, derivanti dall'attività e/o dalle attrezzature utilizzate. La polizza, avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro il termine stabilito dalla stessa.

ART. 6 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I prezzi applicati ai prodotti, offerti in sede di gara, non potranno subire variazioni. Trascorsi 12 mesi dall'inizio della concessione i prezzi potranno essere aggiornati in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In tal caso le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate all'Ente – entro il mese di dicembre a valere dall'anno successivo, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

All'atto della variazione il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla comunicazione dei nuovi prezzi apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E FATTURAZIONE DELLA FORNITURA

Timbro e firma del Legale rappresentante Impresa/Società

Lo spazio per l'installazione di distributori automatici è concesso in uso diretto al concessionario dietro pagamento di un canone annuo pari a quello offerto in sede di gara. Il canone si compone di una quota fissa da corrispondere entro il primo luglio di ciascun anno, e di una quota variabile, pari alla percentuale sugli introiti, offerta anch'essa in sede di gara, da corrispondere entro il venti gennaio dell'anno successivo. Il canone è rilevante ai fini IVA qualora i distributori automatici siano collocati in locali ad uso commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: palestra, stadio comunale).

Esso sarà dovuto all'amministrazione quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano; qualora non fosse possibile attingere direttamente all'impianto idrico dell'Ente, il rifornimento deve avvenire da confezioni sigillate di produzione industriale garantite all'origine, fornite a cura e spese del concessionario;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

ART. 8 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

Prima dell'inizio dell'attività oggetto della concessione il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del referente dell'impresa, che avrà il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio e mantenere i rapporti con l'Amministrazione.

ART. 9 – REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza Legale provvederà agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto e terrà i rapporti con il Concessionario.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il testo della fideiussione sia bancaria che assicurativa dovrà essere redatta secondo i nuovi schemi di polizza-tipo previsti dal decreto n. 31/2018 del 19 gennaio 2018, entrato in vigore il 25 aprile 2018.

La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza si potrà procedere alla rescissione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di eventuali risarcimenti danni subiti e patiti dall'Amministrazione.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale. Lo svincolo della garanzia verrà effettuato su richiesta dell'operatore economico.

ART. 11 – PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti da questo capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle attività oggetto della concessione, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario una penale congrua al danno arrecato, da un minimo di € 30,00 a un massimo di € 200,00. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempimento e il pagamento della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il concessionario non rispetti, in tutto o in parte, le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., con diritto all'incameramento della cauzione e all'azione di risarcimento del danno. Il Comune di Lignano Sabbiadoro si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c. mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art.5;
- d. vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f. mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato;
- g. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- h. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o equivalenti, a carico del Concessionario;
- i. subconcessione non espressamente autorizzata;
- j. cessione totale o parziale del contratto;
- k. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- l. qualora l'ammontare delle penali applicate all'appaltatore abbia superato il 20% del valore del contratto.

In tali casi l'Amministrazione comunale dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Ente:

- il diritto di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo al risarcimento di eventuale maggior danno;
- il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto di risarcimento delle maggiori spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria, formatasi nella procedura di gara.

ART. 13 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DI GARA

L'Amministrazione, in caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato e dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara, secondo l'ordine della graduatoria finale, al fine di stipulare il nuovo contratto per l'affidamento della concessione. In tal caso la concessione avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal nuovo concessionario.

ART. 14 – SUBCONCESSIONE

Il subappalto è ammesso a condizione che il concorrente indichi nell'offerta le parti dell'attività che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del contratto.

Art. 15 – TRACCIABILITA'

Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al foro di Udine, in via esclusiva.

ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Timbro e firma del Legale rappresentante Impresa/Società

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.

ART 18 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese inerenti al contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, necessario al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione saranno trattati nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016.

PARTE SPECIALE

ART. 20 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del Concessionario, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I distributori automatici dovranno garantire l'erogazione di:

- a) **bevande calde:** caffè espresso (varie tipologie), orzo, cappuccino, cioccolata, latte, tè;
- b) **bevande fredde in lattina, tetrapak o bottiglie di PET:** acqua minerale, bibite analcoliche, succhi di frutta, tè, yoghurt;
- c) **snack:** patatine, salatini, snack dolci o salati, wafer, biscotti, merendine.

Si tratta complessivamente di 15 distributori:

- o n. **7** distributori automatici di bevande calde per l'erogazione di prodotti di prima colazione (caffè, tè, latte, cappuccino, cioccolato e orzo);
- o n. **7** distributori automatici di bevande fredde (bibite in lattina e bottiglie di acqua da mezzo litro), di snack dolci e salati, di prodotti di vario genere (alimenti preconfezionati, succhi di frutta, bibite, acqua, vari);
- o n. **1** distributore di gelati (da aprile ad ottobre).

ART. 21 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI CONSUMO

I generi di consumo dovranno essere di prima qualità, di marca di rilevanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, totalmente esenti da O.G.M (Organismi geneticamente modificati e loro derivati) privi di grassi idrogenati. I distributori dovranno altresì erogare un numero adeguato di prodotti idonei a utenti affetti da celiachia (con l'indicazione gluten-free).

Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e il prezzo di vendita.

Anche i prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

I prodotti da fornire, oltre ad essere privi di grassi vegetali idrogenati e coloranti artificiali, dovranno avere le seguenti **caratteristiche minime**:

- o caffè miscela con grammatura minima obbligatoria di gr. 7 di caffè e contenuto minimo di arabica compreso tra il 15% e il 45%;
- o cioccolato: 25 g di preparato in 100ml acqua calda.
- o latte scremato in polvere: 10g di prodotto in 90ml acqua calda, contenuto 100% latte vaccino
- o tè al limone: 14 g di preparato in 100 ml acqua calda.
- o cappuccino : almeno gr. 7 di latte in polvere per ciascuna erogazione;
- o bevande a base di frutta: minimo 70% frutta;
- o acqua minerale naturale: nitrati < 25 mg/l; nitriti < 0,02 mg/l
- o yogurt (ed eventualmente altri derivati del latte vaccino): utilizzo esclusivo di latte 100% fresco
- o snack: presenza anche di prodotti biologici e gluten-free.

I distributori di bevande calde dovranno inoltre fornire automaticamente cucchiaini e/o palette biodegradabili e dovranno consentire il dosaggio dello zucchero.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli a campione sui prodotti posti in vendita.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 22 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI:

I distributori dovranno:

- o essere di ultima generazione, dotati di idonea omologazione, di marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (ad esempio IMQ);
- o essere muniti di certificazione con riferimento al risparmio energetico ed alla rumorosità;

Timbro e firma del Legale rappresentante Impresa/Società

- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia d'igiene, di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita");
- possedere l'omologazione sanitaria, secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 35 del 31 maggio 1979 e del Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella Legge 30 aprile 1962 n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- riportare una targhetta indicante il numero identificativo e le modalità per contattare il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
- essere dotati di sistemi di rilevazione delle erogazioni effettuate per fasce di prezzo;
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotato di apparecchiatura rendiresto, di sistema di pagamento con banconote e di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (chiavi, schede, ecc..). La distribuzione della chiave magnetica ricaricabile ai dipendenti comunali dovrà essere effettuata a cura ed onere dalla ditta stessa previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna della chiave da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, l'impresa deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione a proprie spese nel tempo massimo di 4 ore dalla segnalazione dell'Ente, compatibilmente con gli orari di apertura della sede ove è collocato il distributore.

Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale.

Sistema HACCP

L'Impresa dovrà essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i. e dovrà essere in regola con le procedure igienico-sanitarie contenute nel manuale stesso.

Requisiti di conformità

Gli allacciamenti relativi alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile dovranno essere eseguiti a cura del Concessionario a perfetta regola d'arte con osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e quelle CEI/UNI. Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

In ogni caso, l'impresa aggiudicatrice si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa, altresì che l'installazione dei distributori automatici dovrà essere effettuata a cura e spese del Concessionario del servizio concordando preventivamente con l'Amministrazione (Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro), gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità delle uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

ART. 23 – TEMPI DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario si impegna ad installare i distributori automatici, convenuti in sede contrattuale, entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione di attivazione del servizio. Analogamente, al termine del

rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei distributori entro 3 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. 24 – REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione (servizio comunale/ufficio. Sede e piano edificio)
- data installazione
- data di eventuale ritiro
- erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo
- totale consumi per tipologia di macchina distributrice
- periodo di rilevazione dati

Il resoconto dovrà essere inviato entro il venti gennaio di ciascun anno all'indirizzo di posta elettronica che verrà opportunamente comunicato.

ART. 25 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a:

- fornire entro il termine di 3 giorni dall'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, previa comunicazione e approvazione del RUP;
- contestualmente all'installazione dei distributori in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di concessione, il Concessionario dovrà fornire, per ogni apparecchiatura installata, tutta la documentazione tecnico-sanitaria prevista dalla normativa vigente;
- mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
- stoccare i prodotti alimentari in deposito/stabilimento idoneo sotto il profilo igienico sanitario, attestando il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004;
- effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo, con almeno quattro passaggi settimanali ed assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione dei prodotti esauriti entro le 4 ore successive alla segnalazione del referente, salvo festivi e compatibilmente con gli orari di apertura delle sedi ove è collocato il distributore automatico;
- comunicare all'Autorità sanitaria od altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nella erogazione dei prodotti e, comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
- collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio – da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo – in prossimità delle aree di ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- garantire la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni normative vigenti (HACCP);
- provvedere a proprie spese alla rimozione temporanea e/o allo spostamento del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale;

Timbro e firma del Legale rappresentante Impresa/Società

ART. 26 – DOVERI DEL PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La ditta concessionaria, dovrà istruire il proprio personale affinché:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rispetti quanto previsto nel DUVRI.

Il personale dell'impresa dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

ART. 27 - CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5 e 16 del presente capitolato.